



DRPC

Servizio S.06 – Ufficio Amianto

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

(art. 13, comma 1 del Dlgs 152/06)

Procedura di VAS relativa al “Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” della Regione Siciliana

Premessa

Il “Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” (di seguito PRA), è stato trasmesso al Presidente della Regione con nota 22369 del 6 aprile 2016 ed apprezzato con Delibera di Giunta n°115 del 6 aprile 2016.

Lo stesso è stato redatto con il contributo del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative e dell'Arpa Sicilia.

Con nota 44010 del 11.08.2016, il PRA è stato trasmesso al Dipartimento regionale dell'Ambiente (DRA), accompagnato dal Rapporto preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06.

Successivamente, con nota 75281 del 17.11.2016, il competente Servizio 1 Valutazioni Ambientali del DRA, ha avviato la procedura ex art. 12 con la relativa fase di consultazione al Rapporto preliminare, invitando tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) ad esprimere parere.

Nel corso della fase di consultazione risultano pervenuti da parte dei SCMA i seguenti pareri:

1. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento (prot.11422 del 22.12.2016);
2. ARPA Sicilia (prot.75790 del 25.11.2016);
3. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta (prot.9579 del 07.12.2016);
4. Libero Consorzio Comunale di Ragusa (prot.39422 del 21.12.2016);
5. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina (prot.8148 del 20.12.16);
6. Dipartimento regionale dell'Energia (prot.45457 del 21.12.2016);
7. Libero Consorzio Comunale di Trapani (prot.45756 del 21.12.2016);
8. Ufficio del Genio Civile di Trapani (prot.237448 del 15.12.2016).

Dei predetti SCMA, si sono chiaramente espressi in senso favorevole all'assoggettabilità del Piano alla VAS l'ARPA Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Trapani e la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

In esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., il Servizio 1 – Valutazioni Ambientali del Dipartimento dell'Ambiente, esaminati i contributi pervenuti dai SCMA, con nota 59022 del 26.9.2018, ha notificato a questo Dipartimento il D.A. 413 del 26 settembre 2018, corredato dal parere n°231/2018 reso dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali*, con il quale è stato disposto di sottoporre a procedura di VAS, ai sensi degli artt. da 13 a 18 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii, il “Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”.

Con il predetto provvedimento, questo Dipartimento viene quindi invitato ad avviare il procedimento ex art 13 comma 1 del Dlgs 152/06 e a trasmettere alla Autorità Competente il relativo Rapporto Preliminare Ambientale corredato da tutta la documentazione tecnica necessaria all'avvio della procedura.

In ossequio a quanto disposto con il D.A. n°413 del 26.09.2018, con il presente Rapporto Preliminare Ambientale si intende individuare, descrivere e valutare gli eventuali impatti significativi che l'attuazione del Piano regionale Amianto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il presente Rapporto, fornisce le informazioni richieste dall'allegato VI al Dlgs 152/06, nei limiti in cui le stesse possono essere ragionevolmente ritenute coerenti con lo spirito del Piano, il quale si pone, come più volte ribadito nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità (ex art.12), come un documento orientato ad atti di programmazione, di censimento e mappatura, di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione, di coordinamento, di interventi e di controlli, rinviando al Piano regionale dei rifiuti speciali, la previsione, l'individuazione e la realizzazione dell'impiantistica necessaria allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, come peraltro previsto all'art.14 della l.r. 10/2014.

In tal senso, il Piano regionale amianto, non costituendo quadro di riferimento specifico per progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale non ha e non può avere effetti negativi sull'ambiente, avendo, lo stesso, carattere ambientale il cui obiettivo principale consiste nell'individuare i siti ove sono presenti a vario titolo manufatti contenenti amianto per procedere alla loro rimozione secondo criteri di priorità basati sulla valutazione relativa del rischio. In altre parole si tratta di un Piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale mirati alla decontaminazione del territorio dall'amianto e, di conseguenza, alla riduzione del rischio di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo dovute alla presenza di fibre disperse. L'attuazione delle previsioni del PRA dovrebbe, quindi, determinare impatti ambientali positivi significativi sui temi: popolazione, salute umana, atmosfera e acque.

Si forniscono, di seguito le informazioni che accompagnano la proposta di PRA al fine della procedura di valutazione ambientale strategica, secondo l'allegato VI alla Parte II del Dlgs 152/2006.

- a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

Descrizione di sintesi del PRA

Quadro normativo

La prima direttiva europea sull'amianto è la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, che è stata modificata e integrata dalla direttiva 91/382/CEE, che individua i principali silicati fibrosi dell'amianto (actinolite, grunerite di amianto, antofillite, crisotile, crocidolite, tremolite) con i relativi limiti di concentrazione nell'aria.

La Direttiva 98/24/CE adegua le disposizioni delle direttive summenzionate alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e si applica all'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici.

La Direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'amianto.

Considerato che la Direttiva 83/477/CEE ha subito diverse modifiche, il parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto opportuno, per fini di chiarezza e di razionalizzazione, di procedere alla codificazione della direttiva 2009/148/CE del 30 novembre 2009. Nel nuovo provvedimento, che in pratica abroga la direttiva

83/477/CEE mantenendone l'assetto generale e aggiornandone l'impianto, viene in sintesi chiarito che:

- tra i vari tipi di amianto quello considerato particolarmente pericoloso è la crocidolite (amianto blu);
- non è possibile stabilire un livello di amianto al di sotto del quale non siano più presenti rischi per la salute;
- la microscopia ottica pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato;
- è importante sia fissare sia misure preventive per la protezione della salute dei lavoratori esposti, sia adottare idonei strumenti in materia di sorveglianza della salute;
- è necessario definire le fibre di amianto sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

In Italia, la prima norma volta a regolamentare l'uso dell'amianto risale al 1986. Si tratta di un'ordinanza del Ministero della Sanità 26.6.1986 che, in recepimento della direttiva europea 83/478, limita l'immissione nel mercato e l'uso della crocidolite. Successivamente il DPR 215/1998 estende le restrizioni a tutti i tipi di amianto, quando siano impiegati in alcune tipologie di prodotti (giocattoli, articoli per fumatori, pitture e vernici, etc.), vieta l'applicazione a spruzzo e definisce le disposizioni per l'etichettatura dei prodotti con amianto.

La Legge 257 del 27 marzo 1992, (*"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*) è la legge quadro con la quale l'Italia mette al bando i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto. La legge regola il processo di dismissione e definisce i criteri sia per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva sia per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori.

La legge affronta la complessa tematica dell'amianto con un approccio globale, sia con riferimento alla tutela dell'ambiente (Capo III) sia per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori e le relative misure di sostegno (Capo IV). La legge riporta inoltre indicazioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto, e prevede specifici disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica. Viene introdotto l'obbligo, per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto, di iscriversi a una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, con indicazioni specifiche relative all'introduzione di nuovi criteri di classificazione dei rifiuti in base alle caratteristiche di friabilità e densità. Particolare attenzione infine è riservata al problema rappresentato dalla presenza di amianto negli edifici.

L'articolo 10 della legge 257/92 stabilisce inoltre per le Regioni l'obbligo di adottare il *"Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"* (di seguito anche *"Piano regionale amianto"*, individuandone i seguenti contenuti (minimi):

- censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
- predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
- individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
- predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
- assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
- censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione

collettiva e per i blocchi di appartamenti.

Il successivo comma 3 dell'art. 10, in base all'impostazione data dal legislatore nazionale, stabilisce che il Piano regionale amianto deve armonizzarsi con il Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Con la legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 "*Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto*", la Regione Siciliana ha affrontato in modo organico ed incisivo il rischio derivante dalla presenza di amianto sul proprio territorio, per la tutela della salute e dell'ambiente.

Costituiscono obiettivi della legge:

- a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
- b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.

Obiettivi del PRA

Gli obiettivi della l.r. 10/2014 costituiscono anche gli obiettivi del Piano regionale Amianto.

La legge regionale prevede anche, in linea con le direttive statali e i principi definiti dall'Unione Europea, una serie di interventi efficaci mirati al monitoraggio del rischio ambientale e alla tutela della salute con il coinvolgimento diretto dei Comuni, chiamati ad elaborare ed adottare in tempi brevi il Piano Comunale Amianto.

Il Piano Regionale Amianto si pone l'obiettivo di dare risposte concrete e definitive al problema dell'amianto in Sicilia, ottemperando agli obblighi posti dalla normativa nazionale e tenendo conto delle indicazioni metodologiche contenute nella Legge n. 10/2014, ed in particolare:

- dedica diversi capitoli alla nocività dell'asbesto correlando la diffusione di tumori in Sicilia alle zone più industrializzate e in particolare nelle tre *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale* di Milazzo (ME), Priolo (SR), Gela (CL) e nella zona di Biancavilla (CT), in questo legata all'utilizzo di materiali per l'edilizia;
- esplica il quadro normativo di riferimento sia a livello europeo che nazionale che regionale, evidenziando per ciascuna legge le priorità stabilite;
- fornisce elementi territoriali relativi a caratterizzazione fisiografica e grado di urbanizzazione della Sicilia;
- promuove una decisa campagna tesa alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro contaminati dalla presenza di amianto;
- prevede azioni finalizzate al controllo (attraverso direttive per la vigilanza) delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti;
- detta le linee di intervento per il censimento e la mappatura che il D.R.P.C. Sicilia ha già avviato, in sinergia con i comuni attraverso i piani comunali amianto;
- prevede linee guida sui criteri da adottare per la predisposizione dei piani comunali amianto e la definizione dei siti da censire (impianti industriali, edifici pubblici e privati, presenza naturale, altro);
- prevede le modalità di implementazione del censimento e della mappatura;
- predispone le linee guida per l'acquisizione dei dati da autonotifica;
- affronta l'interazione con il piano regionale dei rifiuti speciali di cui ne costituisce uno stralcio demandando ad esso il problema del dimensionamento (numero, localizzazione e capacità) degli

impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti di amianto, pur argomentando sulle tecnologie di smaltimento disponibili;

- fornisce indicazioni metodologiche per la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale per le strutture di controllo e per gli operatori del settore della bonifica e rimozione con precisi programmi didattici;
- promuove azioni di informazione e di sensibilizzazione che il DRPC Sicilia ha già avviato nei confronti delle amministrazioni locali e dei cittadini in collaborazione con Associazioni;
- promuove la realizzazione del Portale informativo amianto che il DRPC Sicilia ha già realizzato e cura l'implementazione del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto;
- descrive lo stato dell'arte sulle conoscenze scientifiche sui rischi da amianto e sulle possibilità di diagnosi e terapia, nonché sui meccanismi di tutela assicurativa e prevenzionistica;
- promuove azioni rivolte a diversi aspetti che concorrono alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione sia dal punto di vista della sanità pubblica che da quello della clinica, sotto il profilo epidemiologico, di valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria e di ricerca di base e clinica (Programma sanitario di sorveglianza e Istituzione del registro regionale siciliano dei mesoteliomi), in sinergia con INAIL, ASP, DASOE ed ARPA;
- indicazioni metodologiche destinate alle strutture territoriali di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;

In sintesi, gli obiettivi da raggiungere con la pianificazione regionale e le azioni da avviare per raggiungere tali obiettivi afferiscono, in analogia con quanto previsto a livello nazionale, a tre macro-aree relative a:

- tutela dell'ambiente;
- tutela della salute;
- aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali.

Tali macro-aree non vanno comunque considerate come compartimenti separati ma come elementi di un "unicum" costituito dal Piano stesso, e per tale ragione devono essere messe in correlazione e gestite, per quanto possibile, in modo coordinato.

Tutela dell'ambiente

La Sicilia ricopre una superficie di 25.707 kmq (isole minori comprese) ed è la regione italiana territorialmente più estesa. La morfologia collinare interessa il 62% dell'intera superficie, la morfologia montuosa il 24% e la pianura il 14%.

L'orografia del territorio siciliano mostra evidenti contrasti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, rappresentata dai Monti Peloritani, i Monti Nebrodi, le Madonie, i Monti di Trabia, i Monti di Palermo e i Monti di Trapani, e quella centro-meridionale e sud-occidentale ove il paesaggio ha un aspetto molto diverso, in generale caratterizzato da rilievi modesti a tipica morfologia collinare, ad eccezione della catena montuosa dei Sicani. Ancora differente è l'area sud-orientale, con morfologia di altipiano, e quella orientale dominata dall'edificio vulcanico dell'Etna.

La flora siciliana comprende oltre 3.250 piante vascolari e circa 600 briofite (considerando specie e sottospecie ed includendo le forme esotiche naturalizzate), con una biodiversità fra le più alte di tutte le regioni d'Italia. In un simile contesto il tasso di endemismo raggiunge il 13% della somma complessiva delle entità botaniche sopra riportata, ed è pari al 41,50% del totale degli endemismi presenti in territorio italiano. Per quanto riguarda l'analisi dello stato di rischio, dalle informazioni aggiornate al 2006, e includendo le nuove specie individuate sino a tale anno, risulta che il 27% dell'intera flora dell'isola (eccetto le Alghe ed i Licheni) è in qualche modo minacciato. Alcuni gruppi tassonomici, come muschi, epatiche e gimnosperme, mostrano inoltre una percentuale di taxa soggetti a minaccia superiore al 50% del totale relativo.

Il paesaggio vegetale costituisce l'aspetto prevalente del paesaggio siciliano. La prima delle sue componenti è costituita dalla vegetazione semi-naturale e artificiale.

Una componente del paesaggio vegetale è costituita dal paesaggio agrario, formato prevalentemente da colture erbacee (aree interne o svantaggiate), colture arboree (sistema collinare interno), mosaici colturali (prevalentemente in prossimità dei centri urbani), vigneti e agrumeti (nelle superfici pianeggianti in prossimità delle zone costiere), che contribuiscono da un lato allo sviluppo dell'economia regionale e dall'altro alla conservazione e alla difesa del suolo. Di recente si è avuto un notevole sviluppo delle coltivazioni in serra, localizzate prevalentemente sulle pianure costiere meridionali. Il paesaggio agrario comprende il complesso sistema delle pertinenze agricole (viabilità rurale, sistemi di irrigazione, masserie, magazzini, stalle, muretti, abbeveratoi, etc.), che connota i caratteri identitari del territorio rurale.

Per quanto riguarda il patrimonio boschivo, i dati ISTAT per l'anno 2005 attestano che il territorio siciliano è ricoperto per l'8,71% da boschi, per un totale di 223.993 Ha, prevalentemente relegati nelle zone di montagna (51%) e di collina (46%), e solamente per il 3% in pianura.

La superficie forestale nazionale totale è stata stimata in 10.467.533 ha, ripartita in bosco e altre terre boscate secondo un rapporto percentuale rispettivamente dell'83,7% e del 16,3%. La percentuale di bosco rispetto alla superficie forestale totale è inferiore nelle regioni meridionali (Puglia, Basilicata, Calabria) e nelle isole (Sicilia e Sardegna), dove le altre terre boscate, ed in particolare gli arbusteti, rappresentano una parte consistente della superficie forestale. Il coefficiente di boscosità, calcolato con riferimento alla superficie forestale totale, è pari al 34,7 % a livello nazionale.

La superficie boscata siciliana in cui è presente un'appropriata pianificazione risulta essere pari all'89,73% del totale (2.299,82 ettari), mentre quella in cui è assente è pari al 10,12% (259,43 ettari). La superficie non classificata per tale informazione risulta pari allo 0,15% (7,79 ettari). Se si considera la macrocategoria altre terre boscate, tale aliquota arriva al 70,31 %, mentre le aree con assenza di pianificazione risultano pari a 16.898 ettari, che rappresentano il 20,64 % della categoria. Si osserva che la superficie di altre terre boscate non classificata per lo stato della pianificazione forestale corrisponde a 7.411 ettari, pari ad oltre il 9%.

Per ciò che concerne i vincoli e le aree protette ricadenti sul soprassuolo forestale, il vincolo idrogeologico interessa gran parte della superficie forestale totale della Sicilia (l'89,38 %), riguardo la macrocategoria del bosco, esso è presente su una superficie pari a 229.087 ettari, mentre per le altre terre boscate interessa il 67,07 % (per una superficie pari a 54.906 ettari). La presenza di vincolo naturalistico sulle superfici boscate ricadenti in aree naturali protette, oppure in aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali (aree Ramsar, siti Natura 2000), riguarda il 54,48 % della superficie forestale regionale, pari a 144.759 ha, e il 45,10 % della macrocategoria altre terre boscate, corrispondente a 36.924 ha.

Il numero totale di specie di vertebrati terrestri dell'isola ammonta a 228 specie, delle quali così suddivise: 43 mammiferi, 155 uccelli, 22 rettili e 8 anfibi. La nostra regione vanta ben 21 endemismi di vertebrati tra specie e sottospecie. I rettili, con 11 taxa, raggiungono il tasso di endemismo più elevato (circa il 50%) riguardo alle altre classi, invece i mammiferi presentano 3 specie endemiche, gli uccelli 3 e gli anfibi una.

In relazione alle categorie di minaccia IUCN per i vertebrati terrestri emerge che i rettili costituiscono la classe con il maggior numero di categorie tassonomiche minacciate, corrispondente approssimativamente al 71% del totale. Seguono gli uccelli con circa il 56%, quindi gli anfibi con il 50% (4 specie su 8 registrate), ed infine i mammiferi con circa il 45%. In base all'ultimo aggiornamento disponibile effettuato dall'Università degli Studi di Palermo (Lo Valvo, 2005), infine, non emergono variazioni nel numero complessivo di forme soggette a minaccia sia per i mammiferi sia per gli anfibi in Sicilia.

Tutela della salute

Gli effetti dell'amianto sulla salute, a fronte dell'ampia letteratura sull'argomento, sono stati in gran parte tratti dagli atti della Conferenza Internazionale sul Monitoraggio e Sorveglianza delle malattie asbesto correlate di Helsinki del 10-13 febbraio 2014.

Il PRA affronta gli effetti sulla salute riconducibili alle fibre di asbesto che, inalate, provocano l'asbestosi, il tumore maligno del polmone e della laringe ed il mesotelioma pleurico e neoplasie a carico di altri organi. L'Italia risulta uno dei Paesi più colpiti al mondo dall'epidemia di patologie asbesto-correlate, e sta attraversando il periodo di massima incidenza dei casi di mesotelioma, in conseguenza dell'intenso uso del materiale dal secondo dopoguerra fino al 1992 e della lunga latenza della malattia.

Il PRA fornisce una esaustiva e dettagliata descrizione delle azioni già intraprese dalle strutture regionali competenti e delle azioni necessarie alla prevenzione ed informazione attraverso programmi pluriennali per garantire un approccio globale di promozione della salute che tenga conto di tutti i fattori di rischio in campo epidemiologico, di valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria e di ricerca.

Azioni del PRA

La problematica inerente l'amianto è una tematica molto complessa dal momento che coinvolge aspetti sanitari, ambientali, economici e previdenziali. La complessità deriva anche dal fatto che in Italia l'amianto è stato utilizzato a livello industriale e civile in modo molto vasto e diffuso. Le situazioni di rischio che richiedono interventi di bonifica e di gestione del rischio interessano, perciò, molte porzioni del territorio regionale e possono essere causa di esposizione della popolazione e di lavoratori a fibre di amianto.

Il problema della corretta gestione in sicurezza delle ingenti quantità di rifiuti contenenti amianto è reso ancora più critico dalla drammatica carenza di siti di smaltimento idonei sul territorio regionale.

Il PRA, al capitolo 5.3.2., prevede, *...nelle more della realizzazione dell'impianto di trattamento di cui all'art. 14 della l.r. 10/2014, il PO FESR 2014/2020*, la linea d'azione 6.2.2 denominata "Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto", che ha, quali soggetti beneficiari dei finanziamenti, la stessa Regione Siciliana, gli Enti locali e le Aziende pubbliche. Nello specifico la linea d'azione chiarisce che con la legge 257/92, di recepimento della direttiva 477/83/CEE, l'impiego dell'amianto è stato bandito nei nuovi manufatti, tuttavia resta da gestire la presenza di grandi e diffuse quantità di materiali contenenti amianto in matrice friabile che può essere causa di rilascio di fibre e di conseguente rischio sanitario. Costituisce elemento di rischio la – altrettanto rilevante – presenza di amianto in matrice compatta per il progressivo deterioramento dello stesso. L'azione mira a prevenire nuove forme di contaminazione del territorio da rilascio incontrollato di fibre di amianto, mediante l'adeguamento di discariche pubbliche da rendere idonee a ricevere materiale contenente amianto. Con tale strumento sarà pertanto possibile ampliare la capacità impiantistica regionale da destinare allo smaltimento dei rifiuti di amianto, per consentire la corretta gestione di tali materiali in ambito regionale.

Le azioni con cui il Piano intende affrontare in modo efficace la complessa tematica dell'amianto consistono in una serie di attività volte a:

- rafforzare sull'intero territorio, e specialmente nelle aree più critiche, il controllo sull'assoluto rispetto dei divieti di commercializzazione e riutilizzo di prodotti contenenti amianto;
- individuare, mappare e caratterizzare le situazioni di rischio con il completamento della mappatura dei siti contaminati da amianto;
- attivare idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica anche attraverso la previsione di risorse certe e adeguate, secondo il criterio della efficacia dei costi;
- promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto, che assicurino un miglior rapporto costi-benefici rispetto agli attuali metodi;
- intensificare l'informazione e la comunicazione nei riguardi del pubblico in generale e dei lavoratori sul rischio amianto.

Alcune azioni previste dagli obiettivi del Piano sono state già avviate dal DRPC Sicilia nelle more della emanazione del Piano stesso, tra cui:

- le operazioni di censimento e di mappatura, che costituiscono il presupposto per qualsiasi altra azione finalizzata alla eliminazione dei MCA dal territorio regionale;

- l'avvio del progetto denominato "Servizi Cloud di trasformazione ed adattamento dei contenuti digitali relativi alla mappatura dell'amianto e delle procedure di censimento dell'amianto alla piattaforma in Cloud GECoS ed al sito istituzionale del DRPC Sicilia", sulla base di ortofoto e delle procedure di censimento nonché l'analisi, l'implementazione del Cloud remoto e il porting dei moduli applicativi GECoS volti alla condivisione ed integrazione delle suddette informazioni con più soggetti (DRPC, Comuni, ARPA, Privati), e che conterrà elementi di condivisione in ottica di community cloud. L'obiettivo del progetto è quindi quello di partire dai dati disponibili aggiornati al 2012, integrarli con i dati 2017 e consentire, in ottica community cloud, ai comuni siciliani di integrare con i propri contributi il Cloud;
- corsi di formazione per fornire alle amministrazioni comunali un maggiore e più celere ed incisivo supporto per la stesura dei Piani comunali amianto che hanno consentito, ad oggi, a ben oltre 90 Comuni di redigere il Piano comunale Amianto;
- aggiornamento costante del Registro Pubblico e del Portale informativo amianto attraverso i dati provenienti da ARPA Sicilia e dalle comunicazioni ex art. 9 della L. 257/92, che riguardano:

- Scuole di ogni ordine e grado: 354
- Ospedali e case di cura: 27
- Uffici della pubblica amministrazione: 212
- Impianti sportivi: 30
- Grande distribuzione commerciale: 45
- Istituti penitenziari: 0
- Cinema, teatri sale convegni: 30
- Biblioteche: 4
- Luoghi di culto e strutture cimiteriali: 46
- Edifici residenziali: 9536
- Edifici agricoli e loro pertinenze: 2272
- Edifici industriali e loro pertinenze: 455
- Edifici artigianali e loro pertinenze: 38;
- Sistema di adduzione ed accumulo acqua: 2;
- Strutture turistiche e ricettive: 1
- Altro: 6184

TOTALE segnalazioni 19.236 al 31/12/2017 (di cui 11.666 già riferite al 31/12/2016), così classificati:

- classe 0: 4791
- classe 1: 21
- classe 2: 775
- classe 3: 5393
- classe 4: 6576
- classe 5: 1680

Soltanto a 6000 segnalazioni è stato possibile assegnare un "punteggio mappatura".

Per le attività di bonifica relative ai dati dell'anno 2017, si rappresenta:

- ditte iscritte all'Albo che hanno effettuato operazioni di bonifica MCA: 143
- quantità di MCA bonificato 10.254.523,67 Kg. di cui:
- materiale compatto 9.371.658,10 Kg.
- materiale friabile: 877.144,57 Kg
- siti bonificati: 4993.

Per quanto riguarda il rapporto tra il Piano regionale amianto e gli altri strumenti di pianificazione regionali, in base all'impostazione data dal legislatore nazionale, il Piano regionale amianto deve armonizzarsi con il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali del quale andrà a costituire uno stralcio.

Al momento attuale la Regione Siciliana non dispone di impianti per lo smaltimento/trattamento finale di rifiuti di amianto, pertanto il problema del dimensionamento (numero, localizzazione e capacità) di tali impianti si riproporrà in una fase successiva, quando sarà completata la procedura di cui all'art. 14 della l.r. 10/2014 (Impianto regionale di trasformazione dell'amianto) da parte dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, ovvero quando e se lo stesso Assessorato lo riterrà opportuno, si procederà con l'adeguamento di discariche pubbliche da rendere idonee a ricevere materiale contenente amianto.

Soltanto attraverso il completamento dell'azione di censimento e mappatura, che costituisce uno degli obiettivi prioritari del PRA, in atto subordinato alla emanazione da parte del Presidente del Piano stesso, sarà possibile definire il fabbisogno impiantistico, da cui deriverà il risvolto positivo su tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e sulla salute pubblica.

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma.

La stima degli effetti che l'attuazione di un piano può determinare sull'ambiente non può raggiungere un livello di dettaglio paragonabile a quello ottenibile nei processi di Valutazione di Impatto Ambientale. La minore definizione che contraddistingue la VAS rispetto alla VIA è riconducibile alla diversa scala che caratterizza l'oggetto dei due processi. Infatti, mentre la VIA ha ad oggetto la valutazione degli impatti che la realizzazione di un'opera può determinare sull'ambiente, la VAS ha ad oggetto la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione di un piano.

La VAS deve quindi essere intesa prima di tutto quale strumento di supporto alle decisioni sia sotto il profilo ambientale che della salute pubblica che economico-finanziario.

Il PRA è uno strumento il cui obiettivo principale consiste nell'individuare i siti interessati dalla presenza di amianto per procedere alla loro rimozione secondo criteri di priorità basati sulla valutazione relativa del rischio. In altre parole si tratta di un piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla decontaminazione del territorio dall'amianto e, di conseguenza, alla riduzione del rischio di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo dovute alla presenza di fibre disperse. L'attuazione delle previsioni del PRA dovrebbe, quindi, determinare impatti ambientali positivi significativi sui temi: popolazione, salute umana, atmosfera e acque.

L'uso estremamente diffuso dell'amianto sino agli anni '80 ha determinato, sul territorio regionale una elevata presenza materiali contenenti amianto, friabile e compatto, in maniera pressoché ubiquitaria anche per via del fenomeno dell'abbandono.

La distinzione tra amianto friabile ed amianto compatto, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, nonostante sia evidente che bisogna considerare anche l'accessibilità dei materiali e l'eventuale presenza di confinamento quali ulteriori parametri fondamentali ai fini della valutazione complessiva del rischio. Poiché i materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria, il primo importante passo è riuscire a individuare i materiali friabili. In generale si stima che questi materiali, costituiscano circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari prevalentemente sedi di settori produttivi. Si vedano ad esempio i grandi poli industriali nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela, Priolo e Milazzo.

Ben diversa è, invece, la situazione per i materiali compatti (che costituiscono oltre il 90% del totale). Essi sono caratterizzati da un'elevata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto negli edifici industriali. Non bisogna inoltre dimenticare che anche i materiali compatti, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a dispersioni di fibre libere nell'ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione. Inoltre sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare "il rischio amianto" maggiormente percepito dalla popolazione.

Per quanto riguarda la presenza naturale di amianto sul territorio, è opportuno considerare che in Sicilia non sono presenti cave di amianto. Tuttavia è presente il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla (CT) presso il quale numerosi e approfonditi studi condotti a partire dai primi anni novanta hanno dimostrato la presenza della fluoroedenite, minerale con caratteristiche morfologiche e tossicologiche paragonabili a quelle dei minerali complessivamente definiti con il termine di amianto.

In generale sono da considerarsi a rischio soprattutto gli edifici (civili e industriali) costruiti negli anni '60, '70 e '80. In questi manufatti la pericolosità deriva essenzialmente dalla friabilità dei materiali, cioè dalla effettiva possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.

In Sicilia si stimano 50 milioni di metri quadri di MCA (Fonte O.N.A.), sparsi in maniera disomogenea su tutto il territorio,

Gli ultimi dati trasmessi al DRPC Sicilia ai sensi dell'art.9 della L. 257/1992 da parte delle ditte che operano nel campo delle bonifiche dei MCA, riportano che nel 2016 risultano essere stati smaltiti 8.676.029 kg di MCA, mentre il 2017 è caratterizzato da una quantità di lavori di bonifica e rimozione pari a poco oltre 10.000.000 kg.

Pertanto, se 1 mq (di copertura) pesa circa 17 kg, si ritiene, a titolo orientativo, che tra il 2016 ed il 2017 sono stati smaltiti circa 1 – 1,3 mln di mq di MCA ovvero appena il 2% circa della quantità stimata in difetto.

Nel 2016 in Sicilia sono stati censiti circa 600 decessi per amianto, con 100 casi di mesotelioma per lo stesso anno, ai quali si aggiungono almeno 200 decessi per cancro polmonare e le zone più a rischio dell'isola sono Augusta-Priolo Gargallo, nel Siracusano, Gela e la città di Biancavilla, in provincia di Catania, dove sorgono le raffinerie (Fonte O.N.A.).

La mancata attuazione dell'azione censimento/mappatura del PRA e quindi la conseguente impossibilità di individuare e quantificare i siti contaminati, comporterà inevitabilmente l'impossibilità di addivenire ad un ordine di priorità degli interventi, con evidenti ricadute sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Il PRA infatti tiene conto, nell'ambito dell'analisi sul censimento/mappatura effettuata per ciascun sito censito, di individuare la distanza dal centro abitato e di definire la classe di priorità in relazione agli indicatori di classe come il confinamento, l'accessibilità, l'uso pubblico del sito, la friabilità, etc..

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Il *Registro Nazionale dei Mesoteliomi*, fornisce importanti informazioni che correlano lo sviluppo delle patologie da amianto ai settori di attività professionale.

Le modalità di esposizione all'amianto sono state approfondite per 16.511 casi, pari al 76,9% del totale.

Fra questi il 69,5% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,8% familiare, il 4,2% ambientale, l'1,6% per un'attività extra lavorativa di svago o hobby, mentre resta improbabile o ignota nel 20% dei casi. Prendendo in considerazione l'intero periodo di osservazione (1993-2012) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l'edilizia (15,2% del totale), l'industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,3%), la metallurgia (3,9%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%), i cantieri navali (6,7%) e l'industria del cemento-amianto (3,1%). Il quadro, comunque, è molto variegato e frazionato, con la presenza di numerosi ambiti produttivi nei quali l'esposizione è avvenuta per la presenza dell'amianto nel luogo di lavoro e non per uso diretto.

In Sicilia, soprattutto nelle zone più industrializzate, e in particolare nelle tre Aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Milazzo (ME), Priolo (SR), e Gela (CL), e nella zona di Biancavilla (CT), dove la presenza dell'amianto è legata alla diffusione di materiali per l'edilizia provenienti da una cava, situata vicino l'abitato, dove veniva prelevata e frantumata una roccia contenente un anfibolo ad alto contenuto di fluoro (fluoroedenite) con caratteristiche tipiche dei minerali fibrosi appartenenti al gruppo dell'asbesto.

In generale sono da considerarsi a rischio soprattutto gli edifici (civili e industriali) costruiti negli anni '60, '70 e '80. In questi manufatti la pericolosità deriva essenzialmente dalla friabilità dei materiali, cioè dalla effettiva possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente. I materiali con amianto possono infatti essere "friabili" (se possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale) o "compatti" (se possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici).

La puntuale individuazione delle aree maggiormente interessate dalla presenza di MCA, si otterrà soltanto attraverso il completamento del censimento e della mappatura che fornirà dati certi sulla distribuzione territoriale, sulla quantità e sulla pericolosità di tali rifiuti.

I Piani comunali amianto, le schede di autonotifica da parte dei soggetti pubblici e privati ed il telerilevamento, costituiscono i tre elementi fondamentali per il censimento e la mappatura.

Al riguardo occorre ricordare che la l.r. n. 8 del 17 maggio 2016, art. 29, ha modificato la l.r. n. 10/2014, subordinando le scadenze dei termini di presentazione dei Piani comunali amianto (art 4 comma 1 let. b) e di presentazione delle autonotifiche dei manufatti contenenti amianto da parte dei soggetti pubblici e privati (art. 5 comma 3), alla emanazione, da parte del Presidente della Regione, del decreto di adozione del PRA.

Poiché al momento il Piano non è stato adottato, venendo meno i dati provenienti dai piani comunali e dalle autonotifiche ed essendo la mappatura da telerilevamento non ancora ultimata, in assenza quindi di dati esaustivi provenienti dall'azione di censimento e mappatura, le aree *significativamente* interessate dalla presenza di MCA restano quelle maggiormente industrializzate.

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

La Regione Siciliana con decreto del 21 febbraio 2005 ha individuato i Siti d'Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), e con successivo decreto del 5 maggio 2006 ha approvato le cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS, nonché le schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della regione.

I SIC e le ZPS rappresentano una rete di aree per la protezione di specie e habitat di interesse, non solo regionale ma anche europeo, per la conservazione biologica. In particolare, una parte dei SIC individuati mediante l'attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, andranno a costituire le Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Alle ZSC, si uniranno le ZPS, definite dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, che riguarda la tutela dell'avifauna selvatica meritevole di salvaguardia, per costituire la rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000". In ogni modo, tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) individuati dalle regioni o dalle province autonome, dovranno essere tutelate e gestite secondo la Direttiva Habitat, a prescindere se sono o non sono delle ZSC.

A seguito degli aggiornamenti prima richiamati e dei provvedimenti successivi in Sicilia risultano in atto designati:

- n. 118 Zone speciali di conservazione (ZSC) in forza del D.M. 21.12.2015;
- n. 105 SIC di cui alcuni anche ZPS contenuti nel 9° elenco aggiornato approvato dalla C.E.;
- n. 15 ZPS pubblicati sul sito web del MATTM;

per un totale di 238 siti della Rete Natura 2000 in Sicilia che coprono una superficie complessiva di ha 666.135 di cui 469.847 a terra e 169.288 in mare.

La Sicilia è interessata inoltre da 14 IBA (Important Birds Areas), che occupano una superficie pari a 442.401 ettari. Le IBA si estendono per il 76% a terra e per il restante 24% a mare

Inoltre, in attuazione del D.P.R. 13.03.1976 n° 448, è stata recepita in Italia la Convenzione Ramsar del

02/02/71, e sono state istituite due aree umide d'interesse internazionale aventi una superficie di 1.706 Ha, pari allo 0,06% della superficie regionale.

Valutazione di Incidenza Ambientale

L'art.3 del D.A. 413 del 25.9.2018 dell'Assessore al Territorio e Ambiente, con il quale è stata disposta la procedura di VAS per il Piano regionale amianto, stabilisce di implementare la VAS con la procedura di V.Inc.A. a norma dell'art. 5 co. 4 del DPR 357/97, "*qualora lo stesso potrebbe interessare aree che ricadono nella rete di Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC).*".

La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n°357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Sono da sottoporre a valutazione di incidenza, tutti gli interventi presenti in un sito Natura 2000, che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la Valutazione di Incidenza deve contenere, tra l'altro, una analisi delle interferenze del piano o progetto con il sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

Ai fini della valutazione di incidenza del PRA, occorre chiarire preliminarmente che lo stesso Piano prevede interventi mirati alla rimozione dei materiali contenenti amianto presenti su tutto il territorio regionale in maniera ubiquitaria.

Sono oltre 5.000 i prodotti contenenti amianto che si trovavano sul territorio regionale sotto forma, a titolo di esempio, di cemento amianto (ondulati, pannelli, coperture, pareti, tubazioni, serbatoi), materiali plastici (pavimenti in vinile amianto), materiali in asfalto/amianto, materiali d'attrito, stucchi, adesivi, mastici, pannelli, tessuti, filati (indumenti coperte corde tende e tendoni), carta e cartoni pressati, rondelle e guarnizioni isolanti, materiali spruzzati e compositi e feltri in amianto etc..

Tali materiali, utilizzati nell'edilizia, nell'industria, nei trasporti, etc, tuttavia, salvo i casi in cui si trovino in forma di abbandono, nella maggioranza dei casi sono ancora in uso e pertanto non da considerarsi rifiuti.

Gli interventi di rimozione dell'amianto sono regolati da specifiche norme sanitarie.

Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 riporta normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;
- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di materiali con amianto in un edificio il decreto prevede che, dopo una attenta valutazione dei costi, si può ricorrere:

- al restauro dei materiali (si riparano, con le opportune precauzioni, le zone danneggiate eliminando nel contempo le cause del danneggiamento; si applica quando la superficie danneggiata è solo una piccola parte dell'area interessata);
- alla bonifica mediante incapsulamento (trattamento della superficie esposta con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto e le agganciano al supporto, costituendo una pellicola di protezione), al confinamento (si installa una barriera a tenuta che separa l'amianto dalle aree occupate dell'edificio);
- alla rimozione (smantellamento e sostituzione) dell'amianto.

Tali operazioni devono essere effettuate utilizzando accorgimenti, materiali ed attrezzature specifici, che assicurino l'eliminazione del rischio in condizioni di massima sicurezza ed in conformità alle norme vigenti.

Si ricorda che il Dlgs. n. 152/06 (art. 212) prevede l'obbligo, per le imprese che intendono effettuare la bonifica di beni contenenti amianto, di iscriversi all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

L'iscrizione all'Albo è un requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

In ogni caso, dopo l'adozione di una delle soluzioni sopra indicate (con eccezione della rimozione) la norma prevede l'avvio di un programma di controllo e manutenzione. Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà quindi:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali con amianto;
- tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto (nel caso di caldaie, tubazioni o altre installazioni soggette a frequenti interventi di manutenzione vanno poste specifiche avvertenze);
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia, manutenzione e/o qualunque altro intervento che vada ad interessare i materiali con amianto (prevedere specifiche autorizzazioni e tenere una documentazione verificabile dagli organi di controllo);
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso di presenza di materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta l'anno, con la redazione di un dettagliato rapporto corredato da una documentazione fotografica.

Copia della documentazione tecnica e dei rapporti annuali dovranno essere inviati, nel caso in cui venga individuato amianto in un edificio, all'Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio affinché i dati vengano inseriti in un apposito registro. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono infatti tenute ad acquisire, presso la stessa ASP, tutte le informazioni necessarie per tutelare la salute dei propri lavoratori e degli occupanti dell'edificio.

Il Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 fissa – ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 – altre norme e metodologie tecniche per:

- il controllo e la bonifica dei siti industriali dismessi;
- la manutenzione e bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto;
- la manutenzione e bonifica di tubazioni e cassoni in cemento-amianto;
- estrazione ed uso di "pietre verdi", bonifica dei materiali costituiti da "pietre verdi".

Per quanto riguarda il controllo e bonifica dei siti industriali dismessi, la norma prevede l'obbligo di adottare utilizzare specifiche metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica. Tali criteri si applicano:

- alle aree industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (siti industriali dismessi);
- alle situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti, o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Per ogni intervento dovrà essere presentato alla ASP competente per territorio un piano di lavoro (art. 256 D. Lgs. 81/2008). Sono previsti un sopralluogo tecnico ed uno studio dei terreni, per evidenziare eventuali materiali interrati, con le relative analisi di laboratorio. Le operazioni di bonifica, descritte nel decreto, comprendono la:

- rimozione (eventuale) delle coperture in cemento-amianto;
- bonifica degli edifici;
- bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
- bonifica dei terreni.

Pertanto, in base ai principi generali che regolano la procedura di V.Inc.A., si ritiene che essa non può applicarsi alla fattispecie di interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto, che rappresentano il principale obiettivo del PRA, diffusi soprattutto in aree ed edifici pubblici o privati, come:

- scuole di ogni ordine e grado;
- ospedali e case di cura;
- uffici della pubblica amministrazione;
- impianti sportivi;
- grande distribuzione commerciale;
- istituti penitenziari;
- cinema, teatri, sale convegni;
- biblioteche;
- luoghi di culto;
- edifici residenziali;
- edifici agricoli e loro pertinenze;
- edifici industriali e loro pertinenze.

Un diverso ragionamento va fatto per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, classificati come rifiuti speciali pericolosi e non, in base all'art. 184 del Dlgs 152/06.

Pertanto, nel rispetto del principio tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, è corretto dire che siano da sottoporre a valutazione di incidenza, i piani che prevedono interventi strutturali ed infrastrutturali di localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti come appunto il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali qualora gli stessi ricadano nella rete dei siti di Natura 2000.

Su questo argomento occorre richiamare l'art. 14 della l.r. 10/2014 che stabilisce che l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità determini, in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali.

Appare evidente che la localizzazione e l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di trasformazione di cui sopra, alla stregua di qualsiasi impianto già esistente ed autorizzato anche alla gestione di rifiuti di amianto, ancorchè dotati di VIA ed eventualmente di V.Inc.A., siano contemplati nel Piano di gestione dei rifiuti speciali, naturale sede per la programmazione ed individuazione degli interventi finalizzati allo smaltimento di tutti i rifiuti.

In tal senso, il PRA, a differenza del Piano dei rifiuti speciali, non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui

progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale o anche a valutazione di incidenza, bensì deve armonizzarsi ed integrarsi con esso contribuendo per gli aspetti di censimento e mappatura, di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione, di coordinamento, di interventi e di controlli.

Pertanto, il PRA, essendo privo di effetti negativi sull'ambiente e non prevedendo la localizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che possono essere preventivamente individuati in aree che ricadono nella rete di Natura 2000 come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, lo stesso, per la sua valenza intrinseca, non produce alcun impatto e non rientra tra i piani che devono essere assoggettati a valutazione di incidenza.

L'unico impatto che si ravvisa è quello relativo all'impianto di trasformazione ex art. 14 della l.r. 10/2014, la cui individuazione del sito e la realizzazione è demandata all'Assessore all'energia ed ai servizi di pubblica utilità.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

La coerenza delle azioni contenute nel PRA, con le strategie di protezione dell'ambiente stabilite a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, deve assicurare il raggiungimento di obiettivi prioritari, quali:

- la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione rilevando eventuali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto;
- il censimento e la mappatura dei siti contaminati da presenza di MCA
- mantenere l'attività già in essere di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto e il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- Incentivare la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- definire le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto;
- massimizzare l'intercettazione dei piccoli siti da bonificare diffusi sul territorio;
- definire, in funzione delle classi di priorità degli interventi, modalità e tempi per l'effettuazione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia ad opera di soggetti pubblici che privati;
- contenimento dei costi di bonifica e gestione;
- la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto e promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.

- f) **Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.**

L'uso estremamente diffuso dell'amianto sino agli anni '80 ha determinato, una elevata presenza di tale materiale su tutto il territorio regionale, con la conseguenza di possibili impatti negativi sull'ambiente, sulla popolazione, sulla salute umana, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sui beni materiali e sul paesaggio.

In tale contesto, le diverse varietà mineralogiche dell'amianto che differiscono per caratteristiche morfologiche, composizione chimica, reattività di superficie e biopersistenza, hanno un ruolo importante sulla diffusione delle patologie cancerogene in tutte le sue forme. Le fibre, quando disturbate meccanicamente, tendono a suddividersi longitudinalmente, generandone altre che possono avere anche la stessa lunghezza, ma con diametro inferiore, aumentando quindi la possibilità di rimanere sospese in aria e di penetrare nell'apparato respiratorio, anche in conseguenza dell'accresciuta impercettibilità, iniziando processi fibrotici (asbestosi) o neoplastici (mesotelioma, carcinoma polmonare). Le fibre di amianto interagiscono in maniera sinergica con altri cancerogeni, in particolare con il fumo di tabacco nel causare il tumore polmonare (che comunque può svilupparsi anche nei non fumatori). Le prime e principali vittime dell'asbesto sono state (e laddove il materiale viene trattato, continuano a esserlo) i lavoratori esposti a causa della manipolazione delle fibre nell'attività estrattiva, nell'uso dell'amianto grezzo, nella produzione di prodotti e materiali in amianto, nella loro utilizzazione, nella manutenzione degli impianti e delle strutture edili.

Qualora vengano disattese le norme di prevenzione, possono trovarsi in condizione di rischio anche i lavoratori impiegati nelle attività di manutenzione, bonifica e di gestione dei rifiuti che contengono amianto. Inoltre, sono da considerare le possibili esposizioni di lavoratori che operano all'estero in impianti e situazioni dove vi è presenza di amianto. Condizioni di rischio potrebbero verificarsi, anche in Italia, a causa di manufatti contenenti amianto di cui non fosse nota la presenza, provenienti da Paesi dove esso non è stato ancora bandito.

Inoltre, è ben noto che l'asbesto ha rappresentato in passato un rischio oltre che per i lavoratori anche per i loro familiari, che potevano respirare le fibre portate a casa ad esempio con gli abiti da lavoro. Infine, è riconosciuto un rischio di mesotelioma anche a seguito di esposizione ad amianto di natura ambientale sia antropica (per la residenza nei pressi di industrie o di siti con importante inquinamenti ambientali e per il riutilizzo del materiale di scarto), sia in particolari aree dove sono presenti affioramenti naturali di minerali fibrosi. In queste ultime condizioni è stato rilevato anche un incremento delle patologie pleuriche benigne.

Nella casistica del *Registro Nazionale italiano dei Mesoteliomi* (ReNaM) circa l'8-10% dei casi per i quali sono state ricostruite le modalità pregresse di esposizione è dovuto a motivi ambientali (la residenza) o motivi familiari (la convivenza con familiari professionalmente esposti). L'analisi dei dati forniti dagli studi epidemiologici che mettono in relazione la patologia con l'esposizione subita indica infine che il rischio di patologie da amianto cresce in funzione dell'intensità di esposizione, della durata e del loro prodotto (dose cumulativa), anche per le patologie neoplastiche. Come per tutti gli agenti cancerogeni, tuttavia, non esiste una "soglia" minima di sicurezza al di sotto della quale il rischio sia nullo.

Va considerato infine che, anche dopo la cessazione delle lavorazioni e la chiusura degli opifici, resta da gestire la presenza sul territorio di grandi e diffuse quantità di materiali contenenti amianto in matrice friabile, negli edifici civili e industriali, negli impianti e nei mezzi di trasporto, e di altrettanto rilevanti presenze di materiali contenenti amianto in matrice compatta il cui progressivo sfaldamento, anche semplicemente dovuto al deterioramento del materiale, può essere causa di rilascio di fibre e di conseguente rischio.

L'impatto che l'amianto ha sull'ambiente e sulla popolazione, pone l'obbligo di assicurare nel minor tempo possibile risposte concrete e definitive al problema, promuovendo attraverso il Piano una decisa campagna tesa alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro contaminati, per pervenire alla eliminazione dell'esposizione a tale sostanza.

Per tale ragione, la realizzazione degli obiettivi del PRA, a regime, produrrà effetti positivi sull'ambiente e sulla popolazione.

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

Il PRA, per gli obiettivi e le azioni che si propone di attuare, come illustrato nei precedenti paragrafi, non produrrà impatti negativi sull'ambiente, in quanto si deve integrare ed armonizzare con il Piano regionale dei rifiuti speciali, a cui demanda la previsione, l'individuazione e la realizzazione dell'impiantistica necessaria allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Il PRA, si ribadisce, costituisce uno strumento di programmazione, di censimento e mappatura, di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione, di coordinamento, di interventi, di controlli e di raccolta dati.

Per tale motivo, si è dell'avviso di non dover provvedere alla ricognizione degli *Indicatori ambientali* necessari per la redazione del *Piano di monitoraggio*.

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione.

Considerato che la normativa di settore sia nazionale che regionale (l.r. 10/2014) indica chiaramente quali debbano essere le principali azioni e gli obiettivi prioritari di intervento sia in termini tecnici che ambientali, non è possibile contemplare scenari di pianificazione differenti dal proposto PRA, redatto, per l'appunto in conformità alle predette norme.

Il PRA, comunque, non è chiuso ad alternative che potrebbero riguardare le modalità di aggiornamento del censimento e della mappatura, di bonifica sui singoli interventi, di smaltimento e le modalità di acquisizione dei dati di monitoraggio.

Il PRA non preclude lo sviluppo delle alternative che potrebbero riguardare l'individuazione delle migliori tecniche da applicare agli interventi di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

Il Piano Amianto avrà dunque impatto positivo sull'ambiente, sulla popolazione e sulla salute umana, in quanto ha il compito di rimuovere l'amianto presente sul territorio regionale, attraverso l'ottimizzazione delle risorse a propria disposizione.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Il PRA, al fine di garantire che la pianificazione regionale trovi attuazione secondo gli obiettivi stabiliti e che segua l'evoluzione del contesto in cui agisce, definisce gli strumenti di attuazione, coordinamento, monitoraggio e verifica, utili a coordinare gli interventi attuativi e guidare eventuali modifiche e/o integrazioni delle misure previste.

A tale scopo, il PRA prevede che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati e le amministrazioni locali, e con il supporto di Arpa Sicilia, predisponga annualmente un rapporto di monitoraggio contenente, per ogni misura del piano, informazioni circa:


- lo stato di attuazione della misura;
- eventuali ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici emersi;
- azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- l'elaborazione di indicatori di riferimento.

Per quest'ultimo punto, si rappresenta che gli indicatori saranno presi in considerazione nella fase di realizzazione dell'impiantistica in coerenza con il Piano regionale dei rifiuti speciali.

Il DRPC Sicilia, acquisite tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della legge regionale n. 10/2014 per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell'amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della stessa legge.

Il Piano sarà oggetto di verifica ed aggiornamento continui, in funzione del miglioramento delle conoscenze e dei processi connessi, nonché di eventuali modifiche rilevanti che potranno verificarsi nel territorio, sulla base dei quali la Regione interverrà per individuare le eventuali soluzioni più idonee a una corretta gestione della tematica amianto, nel rispetto dell'obiettivo generale di protezione della salute dei cittadini e dell'equilibrio degli ecosistemi.

Il Dirigente della U.O.B S6.02
(dott. Antonino Vitrano)




Il Dirigente del Servizio 6 – Ufficio Amianto

(dott. Antonio Patella)



Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento



Fonti

Consultati: il R.A. della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Piemonte.